

COMUNE di MONTALENGHE
Provincia di Torino

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER LA LOCAZIONE DEL LAGO DI MONTALENGHE CON
CONCESSIONE DEI DIRITTI DI PESCA PER GLI ANNI 2014/2020
IMPORTO A BASE D'ASTA € 200,00 ANNUI**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 22 del 13.06.2013 e della propria determinazione n 54.3 del 19.10.2013

RENDE NOTO

Che il giorno 27.11.2013 alle ore 9,30 nella sala consiliare presso il Palazzo Municipale di Montalenghe sito in Via Cavour 2- Montalenghe, dinanzi al responsabile unico del procedimento assistito da due testimoni (del quale uno fungerà da segretario verbalizzante), si procederà all'esperimento della procedura aperta per la locazione del lago di Montalenghe con concessione di diritti di pesca sito nel Comune di Montalenghe in località Gogliasso, con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo da esprimere con offerte segrete.

Art.1 – Ente locatore

Comune di Montalenghe Via Cavour 2, Montalenghe (TO)
Responsabile servizio tecnico: geom Forneris Gloria Eva
Tel 011-9839459 fax 011-9839202 e-mail ufficio.tecnico@comune.montalenghe.to.it

Art.2 – Descrizione dei beni – dati catastali- prezzo di stima a base d'asta

Trattasi di laghetto con terreno circostante distinto in mappa al C.T. al Foglio 28 nn. 3-4-44-prezzo stimato a base d'asta € 200,00/annui (soggetto a rialzo).
Il canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale al momento della sottoscrizione del contratto ed entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.3 Condizioni generali di gara

L'immobile di cui sopra è locato a corpo, allo stesso titolo, con i medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal Comune, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni manifeste e non manifeste, esistenti e/o imposti dalle vigenti Leggi

Art.4 Modalità di partecipazione

L'offerta dovrà essere presentata, compilando l'apposita "domanda di partecipazione" allegata al presente bando sotto la lettera A) sulla quale dovranno essere apposte le necessarie marche da bollo (€ 14,62). Qualora le offerte vengano presentate da più persone queste s'intendono solidamente obbligate.

In tale domanda dovranno essere indicati:

1. per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale dell'offerente; per le persone giuridiche o enti, la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l'offerta, nonché

la giustificazione dei poteri di firma; nel caso di società la composizione societaria e la rappresentanza legale. In tutti i casi, ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegata l'originale o la copia conforme all'originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;

2. dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza o volontà che di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui l'offerente dichiara:

- a) che NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi NON sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei cui confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, NON ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che NON ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
- m) che nei cui confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-quater) che NON si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- n) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
 - n) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il capitolato d'oneri allegato al presente bando e di essersi recato sul posto oggetto del presente bando;
- p) indica il numero di fax al quale va inviata, qualsiasi informazione o comunicazione in sede di gara; il numero di telefono e fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, D.Lgs. n. 163/2006 sono i seguenti: tel. fax
- q) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- r) di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 163/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la risoluzione dell'incarico
- s) di non essere debitore nei confronti del Comune di Montalenghe di somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, TARSU, TOSAP e altri tributi comunali;
- t) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione:

copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

1. eventuale originale o copia conforme all'originale della procura (che deve essere formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio)
2. per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese

Inoltre deve essere compilato il modello "offerta economica" che si allega al presente bando sotto la lettera "B" con indicazione:

- delle generalità dell'offerente

- dell'importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, tenendo presente che nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per il Comune di Montalenghe. L'offerta dovrà raggiungere almeno l'importo a base d'asta e non verrà ritenuta valida alcuna offerta in diminuzione;
- del recapito dell'offerente ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura d'asta, nonché gli estremi del conto corrente (codice IBAN) dell'offerente per consentire l'eventuale restituzione della cauzione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi sia persona giuridica, dal suo legale rappresentante; nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti e tale busta dovrà essere inserita in un plico insieme alla domanda di partecipazione e i relativi allegati.

Il plico dovrà essere, a sua volta, sigillato e controfirmato sui lembi.

Il plico deve essere indirizzato a: COMUNE DI MONTALENGHE – Via Cavour n.2 – 10090 MONTALENGHE (TO) e deve riportare all'esterno la dicitura “offerta per la locazione del lago di Montalenghe con concessione di diritti di pesca”

Il plico deve pervenire A PENA DI ESCLUSIONE, all'ufficio protocollo del Comune di Montalenghe **entro e non oltre le 12,00 del giorno precedente la gara e precisamente il martedì 26 novembre 2013.** Faranno fede ESCLUSIVAMENTE il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'ufficio protocollo del Comune di Montalenghe all'atto del ricevimento, anche nel caso in cui il plico sia oggetto di raccomandata con avviso di ricevimento. A maggior chiarimento si specifica che non farà fede in alcun caso il timbro di spedizione.

Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine e l'orario sopra indicati.

Le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide (neppure se presentate o pervenute il giorno dell'apertura dei plichi) ed i relativo concorrenti non saranno ammessi all'asta.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell'art 1401 e segg. del Codice Civile.

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altre offerte proprie o di altri. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità ed esclusione dalla gara, cancellazioni, aggiunte, correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. Le offerte economiche dovranno essere di importo pari o superiore al prezzo a base d'asta ed essere espresse in aumento.

Art.5 – Modalità di gara e criteri di aggiudicazione

Procedura aperta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di con aggiudicazione al miglior offerente, purchè l'offerta raggiunga almeno il prezzo a base d'asta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, alle ore 9,30 del giorno 27.11.2013 nella sala consiliare, assistito da due testimoni, aprirà i plichi pervenuti e contenenti le offerte di gara, verificando la completezza e la conformità alle disposizioni del presente bando di tutti i documenti nei limiti della tutela dell'interesse pubblico e della parità di trattamento di tutti i concorrenti.

Non appena concluse le operazioni di apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte segrete, aggiudicherà in modo provvisorio la vendita all'offerta con il maggior rialzo sulla base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa offerta si procederà, se sono presenti, a licitazione privata tra essi soli oppure in caso di assenza o di rifiuto, a presentare ulteriori offerte, sarà la sorte a decidere chi debba essere l'aggiudicatario.

L'esito della gara sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Montalenghe.

Art. 6 – Aggiudicazione definitiva

A seguito delle operazioni di cui ai precedenti articoli, dopo aver compiuto le verifiche ritenute opportune verranno adottati gli atti di aggiudicazione definitiva.

Art.7 – Stipula del contratto di compravendita

L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara.

Successivamente l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del formale contratto di compravendita davanti al Notaio (designato dall'aggiudicatario) o al Segretario Comunale, a semplice avviso del Comune di Montalenghe, effettuato a mezzo raccomandata a.r. con preavviso non superiori a giorni dieci.

Nel caso l'aggiudicatario non stipulasse il contratto nel termine determinato dall'Amministrazione si procederà con apposita determinazione, da notificare all'interessato, alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento del deposito cauzionale presentato a garanzia dell'offerta, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune di Montalenghe.

Art.8 – modalità di pagamento

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, per il primo anno, all'atto della stipula del contratto di compravendita mediante versamento alla Tesoreria Comunale, in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Montalenghe e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a corrispondere il pagamento delle spese all'atto di trasferimento nonché le spese e le imposte comunque dovute ai sensi di legge.

Art.9 – allegati

Gli allegati modello A e B ed i Capitolato d'Oneri costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente bando di gara.

Art. 10 – informativa ex D.Lgs. n° 196/2003

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del citato provvedimento legislativo e la diffusione degli stessi sarà effettuata esclusivamente ai fini della pubblicazione delle graduatorie.

Art. 11 – Disposizioni finali

Gli interessati possono richiedere informazioni sul bene oggetto del presente bando, prendere visione della documentazione tecnica relativa, previo appuntamento, presso l'ufficio tecnico comunale, Via Cavour n.2 – 10090 Montalenghe (TO), piano primo (tel 011-9839458) nei giorni di: martedì, giovedì, sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Eventuali sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento nei giorni ed al numero di cui sopra.

Il Comune di Montalenghe si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando.

Ai sensi dell'art.8 della Legge 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è il geom. FORNERIS Gloria Eva responsabile ufficio tecnico del Comune di Montalenghe.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(geom Gloria Eva FORNERIS)

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL LAGO DI MONTALENGHE CON CONCESSIONE DEI DIRITTI DI PESCA PER GLI ANNI 2014/2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto		
nato il	a	
Tel.	Fax.	@mail
in qualità di		
dell'impresa		
con sede in		
codice fiscale n.		
partita IVA n.		
Per le Società Giustificazione poteri di firma		

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

☐ PERSONA FISICA;

ovvero

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) che NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi NON sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei cui confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda

il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, NON ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che NON ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

m) che nei cui confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, NON risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-quater) che NON si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- n) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- oppure

- n) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il capitolato d'oneri allegato al presente bando e di essersi recato sul posto oggetto del presente bando;

p) indica il numero di fax al quale va inviata, qualsiasi informazione o comunicazione in sede di gara; il numero di telefono e fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, D.Lgs. n. 163/2006 sono i seguenti: tel. fax

q) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

r) di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 163/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la risoluzione dell'incarico

s) di non essere debitore nei confronti del Comune di Montalenghe di somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, TARSU, TOSAP e altri tributi comunali;

t) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

Si allega alla presente domanda di partecipazione copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

_____ li _____

FIRMA

MODELLO B

Marca da bollo legale
€ 16,00

COMUNE DI MONTALENGHE
VIA CAVOUR 2
10090 MONTALENGHE (TO)

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL LAGO DI MONTALENGHE CON
CONCESSIONE DEI DIRITTI DI PESCA PER GLI ANNI 2014/2020

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto

nato il

a

Tel.

Fax.

@mail

in qualità di

dell'impresa

con sede in

codice fiscale n.

partita IVA n.

Per le Società
Giustificazione poteri di firma

Offre il prezzo di € _____ (diconsi _____)

Data _____

L'OFFERENTE

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DI PESCA
NEL LAGO DI MONTALENGHE (C.T. FOGLIO 28 NN. 4-3-
44)**

S O M M A R I O

=====
Art. 1 OGGETTO DELLA GESTIONE

Art. 2 DURATA DELLA GESTIONE

Art. 3 CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Art. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 5 DIVIETI IMPOSTI AL CONCESSIONARIO

Art. 6 GARANZIA SU RISCHI E R.C. DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Art. 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 8 SPESE CONTRATTUALI

Art. 9 CAUZIONE

Art. 10 SPESE CONTRATTUALI

Art. 11 CONTROVERSIE ED ARBITRATI
=====

ART. 1 OGGETTO DELLA GESTIONE

Il Comune di Montalenghe concede in uso il suddetto lago , le sue sponde ed i terreni circostanti di sua proprietà distinti in mappa C.T. al Foglio 28 nn. 3-4-44, limitatamente alle finalità e secondo le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri fissati nel presente capitolato.

ART. 2 DURATA DELLA GESTIONE

La durata della concessione partirà dall'anno 2014 fino all'anno 2020. Detta concessione non e' rinnovabile alla scadenza, salvo diversa decisione del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3 CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Il canone annuo viene fissato in € 200,00 (euro duecento) soggetti a rialzo, e da versarsi alla Tesoreria Comunale al momento della stipula del contratto ed entro il 31/01 di ogni anno.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

a) La concessione del "lago di Montalenghe" è limitata dal Comune esclusivamente allo sfruttamento della pesca, da attuarsi con l'osservanza delle norme, emanate ed emanande, in tema di pesca, ed al cui mancato rispetto consegue, oltre che l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, anche la risoluzione del contratto di concessione;

b) Sono concesse sul lago le operazioni relative alla pulizia, disinfezione, e disinfezione delle acque, sempre che ciò sia ritenuto necessario dall'Amministrazione e sotto l'osservanza delle disposizioni legislative in materia;

c) Non è permesso lo sterminio di pesci, fatto a qualsiasi fine, salva espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, la quale, prima di concederla, dovrà garantirsi mediante idonea cauzione, che il lago venga ripopolato con altri pesci di quella specie ed in quella misura che l'Amministrazione stessa riterrà opportuna, con regolare assistenza di apposito incaricato del Comune, e con incarico al concessionario di qualsiasi spesa inerente ;

d) Per quanto non contemplato nel presente atto, sono espressamente ed integralmente richiamate, con esplicito vincolo di osservanza, le disposizioni legislative e le norme regolamentari, emanate e demandate, in materia di pesca;

e) Restano ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri riguardanti la concessione, sia per quanto concerne la sorveglianza del lago, la palinatura, la pulizia in genere, sia per quanto si riferisce a qualsiasi onere dipendente dalla locazione;

f) Il concessionario e' tenuto a permettere il prelievo di acqua, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 DIVIETI IMPOSTI AL CONCESSIONARIO

E' fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere nonché di adibire il lago ad uso diverso da quello concesso, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Montalenghe.

ART. 6 GARANZIA SU RISCHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Il concessionario si impegna a far sì che tutti i pescatori siano assicurati con idonea polizza assicurativa a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio dell'attività svolta. Tale polizza deve evidenziare che la copertura si estende a tutti gli utenti ed al personale istruttore e non.

Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta e di qualsiasi natura derivante dall'attività svolta dal concessionario nell'esercizio della pesca e da eventuale risarcimento di danni che potessero derivare dall'entrata in vigore di successiva fonte normativa legislativa in materia, inoltre, il Comune non avrà alcuna responsabilità in merito all'accesso ed alla sicurezza di tutta l'area, responsabilità che sarà interamente a carico del concessionario.

ART. 7 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La decadenza dalla concessione può essere disposta nei seguenti casi:

- se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi, senza autorizzazione del concedente;

- se il gestore si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla Legge, presente e futura, e dal presente capitolato;

In caso di dichiarazione di decadenza, il gestore non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

- In caso di decadenza della concessione il concessionario ha l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o qualora siano state apportate palesi migliorie saranno donate a titolo gratuito al Comune.

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sono deferite all'Autorità Giurisdizionale competente per territorio.